

**TRIBUNALE DI ROSSANO**

Il Giudice del Lavoro, dr.ssa Anna Caputo,

decidendo sul ricorso ex art.700 c.p.c. presentato dai dipendenti:

c o n t r o

- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore;
- Corte d'Appello di Catanzaro, in persona del Presidente pro-tempore;
- Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro, in persona del Procuratore Generale;


Resistenti

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Premesso che, con ricorso depositato in data 7.11.2012, i ricorrenti - tutti dipendenti del Ministero della Giustizia - al servizio, con diverse qualifiche, degli uffici del Tribunale di Rossano, dell'Unep presso il Tribunale di Rossano e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano, chiedevano dichiararsi illegittimi e/o inefficaci e/o nulli e/o annullabili, previa sospensione *inaudita altera parte*, i seguenti atti:

- 1) accordo sindacale siglato presso il Ministero della Giustizia in data 09/10/2012;
- 2) Circolare del Ministero della Giustizia n.5116 del 15//10/2012 diramata dalla Corte d'Appello di Catanzaro e dalla Procura della Repubblica Generale di Catanzaro prot. n. 12725 del 19/10/2012;
- 3) interpello distrettuale prot. Ministero della Giustizia, n. 5116 del 15.10.12, prot. n. 12529 del 19.10.12 Corte di Appello di Catanzaro, trasmesso al Tribunale di Rossano in data 19.10.12, prot.





85912, finalizzato alla redistribuzione del personale perdente posto ed alla copertura dei posti vacanti nel distretto della Corte d'Appello di Catanzaro in funzione della riorganizzazione degli Uffici Giudiziari di cui alla L. 14/09/2011 n.148.

Prima di vagliare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta inibitoria, giova precisare che nel caso di specie, sussiste la giurisdizione dell'A.G.O. e la corrispondente competenza "*ratione materiae*" del Giudice del Lavoro, vertendosi in materia di mobilità del personale, come tale attinente alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro pubblico privatizzato e non involgente il potere d'imperio della P.A.


Ciò posto, sussistendo i presupposti del "*fumus boni iuris*" e del "*periculum in mora*", l'ordinamento giuridico consente di provvedere anche "*inaudita altera parte*" qualora la convocazione della controparte medesima possa "pregiudicare l'attuazione del provvedimento" e, pertanto, nell'ipotesi di eccezionale urgenza di provvedere (art.669 *sexies* co.20 c.p.c.).

Nel caso di specie, l'urgenza è determinata dal breve termine (del 10.11.12) previsto dalla nota del Ministero della Giustizia prot. n. 5116 del 15.10.12, oggetto di impugnazione, stabilito per la trasmissione dei nominativi degli aspiranti collocatisi in posizione utile al trasferimento e le relative graduatorie. Tale breve termine determina non solo l'urgenza di provvedere *inaudita altera parte* ma concretizza il requisito del *periculum in mora* essendovi il rischio che, proseguendo l'illegittimo iter procedimentale, i dipendenti perdenti posto vengano trasferiti dalle loro attuali sedi presso uffici ancora sconosciuti.

Considerate le peculiarità del territorio, la situazione di dissesto delle strade di percorrenza, il clima invernale rigido e nevoso, anche il raggiungimento degli uffici giudiziari astrattamente più vicini, in concreto, creerebbe un notevole disagio e arrecherebbe notevole pregiudizio non solo alla salute dei ricorrenti, ma anche alla qualità della vita. A ciò si aggiunga che quasi tutti i ricorrenti vantano l'impeccabile svolgimento di un'attività professionale decennale presso il Tribunale di Rossano e dunque grave sarebbe il disagio arrecato da un trasferimento paventato in maniera improvvisa come un fulmine a ciel sereno, dovuto alla celerità con la quale sono stati emanati i provvedimenti, dei quali più avanti si dirà, che hanno sconvolto la geografia giudiziaria del territorio calabrese e nazionale.

Con riferimento al *fumus boni iuris*, la L. 14/09/2011 n.148 ha convertito con modificazioni il D.L. 13/08/2011 n.138 recante "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". Il secondo comma dell'art. 1 di tale legge di conversione ha, peraltro, introdotto una disposizione del tutto nuova, che ha delegato il Governo a legiferare in materia di "geografia giudiziaria". Precisamente, la legge delega si è così testualmente espressa: "il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art.9 del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 111 è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza".....; ciò con l'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge medesima, in particolare quello di "ridurre gli uffici giudiziari di primo grado".

Tale delega è stata attuata col D.L.vo 7 settembre 2012, n. 155, recante la "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'art.1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148"-nonchè col D.L.vo 7 settembre 2012, n.156. recante la "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148"; tali decreti legislativi prevedono, rispettivamente, all'art.6 comma VI, che "il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi entra di





diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della repubblica presso il tribunale presso cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze"; inoltre, il secondo decreto, all'art. 4 comma II, stabilisce che " con decreto del Ministro della Giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50% alla sede di Tribunale o di Procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del Giudice di Pace presso il quale sono trasferite le relative competenze".

Il primo dei decreti legislativi anzidetti, entrato in vigore il 13/09/2012 (art. 11 comma 1), ha stabilito la soppressione, peraltro con decorrenza dal 13/09/2013 (art. 11 comma 2), di vari uffici - "tribunali ordinari, sezioni distaccate e procure della repubblica" (art.1) -come indicati nella tabella A allegata al decreto, tra cui, appunto, il Tribunale di Rossano.

Successivamente, in data 09/10/2012, è stato stipulato presso il Ministero della Giustizia, uno specifico accordo sindacale, il quale all'art. 1 regola le procedure relative al trasferimento del personale conseguenti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie di cui all'art.1 comma 2 della L. 14/09/2011. tale accordo prevede un interpello distrettuale "rivolto a tutto il personale assegnato in pianta organica agli uffici giudiziari soppressi del distretto"; indi, con Circolare del Ministero della Giustizia n.5116 del 15/10/2012, diramata dalla Corte d' Appello di Catanzaro e dalla relativa Procura Generale della Repubblica e trasmessa al Tribunale di Rossano il 19.10.12 il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore Generale della Repubblica sono invitati ad "indire, congiuntamente, nell'ambito del distretto, un interpello tra tutto il personale in servizio negli uffici interessati alla soppressione (all.1) per la presentazione della domanda di trasferimento per i posti vacanti negli uffici di cui all'all. elenco (all.2) secondo le modalità ed i criteri di cui all'accordo sulla mobilità interna del personale siglato in data 9 ottobre 2012 con le 00.SS. che si allega"; ciò precisandosi che "destinatari del presente interpello sono tutti i dipendenti di ruolo che sono assegnati in pianta organica negli uffici soppressi" e, inoltre, che "l'operatività dell'intervento decorre dal 13/09/2013".

Con successiva nota del 16/10/2012, il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore Generale hanno dato seguito alla circolare testé citata pubblicando i posti vacanti e dando termine per la presentazione delle istanze fino al 10 novembre 2012.

Sta di fatto che nei posti così pubblicati non risultano compresi tutti i posti vacanti nelle piante organiche degli uffici soppressi; in particolare, riguardo agli uffici di Rossano non risultano pubblicati i posti scoperti relativi a: n.1 funzionario giudiziario, n. 2 cancellieri, n.1 operatore giudiziario e n. 1 autista e n. 1 ausiliario quanto alla pianta organica del Tribunale; n. 1 posto di funzionario giudiziario, n. 1 posto di operatore giudiziario, n. 1 posto di ausiliario, quanto all'organico della Procura della Repubblica; n. 1 assistente UNEP, quanto all'organico dell'Ufficio notifiche esecuzioni e protesti presso il Tribunale di Rossano.

Orbene, gli atti impugnati, oltre che gravemente lesivi dei diritti dei ricorrenti per i motivi sopra precisati, appaiono contrari alla normativa di legge poc'anzi esaminata.

La Circolare impugnata, così come il conseguenziale atto di interpello, viola il diritto dei ricorrenti sancito dal disposto dei decreti legislativi n.1 55 e 156 del 2012, di essere riassegnati - **anche in soprannumero** - alle sedi accorpanti quelle soppresses, costringendoli di fatto ad esercitare un'opzione, già prevista dal CCNL di settore, quale la richiesta di trasferimento presso una sede a scelta.





Il tutto in tempi marcatamente ristretti rispetto a quelli stabiliti per l'esercizio della delega, di un anno.

A ciò si aggiunga che la Circolare citata applica un accordo sindacale del 09/10/2012, il quale appare in evidente contrasto con un precedente accordo sulla mobilità del personale giudiziario del 27 marzo 2007, secondo il cui art.2 n.1 "nel bando sono indicati i posti vacanti da coprire mediante trasferimento del personale in servizio ..."; laddove nei provvedimenti impugnati non risultano indicati tutti i posti vacanti effettivamente disponibili, ma solo quelli discrezionalmente individuati dall'Amministrazione centrale; nè risultano inseriti gli stessi posti non coperti delle sedi soppresse, come quelli non coperti del Tribunale di Rossano e relativi uffici. Peraltro, non si consente ai perdenti posto la mobilità verso altri Enti e verso i posti dei dipendenti distaccati i quali vengono stabilizzati nella sede dove sono distaccati.

Tali arbitrari restrizioni comportano di fatto una perdita di occupazione dovuta al ridimensionamento, *contra legem*, della pianta organica degli uffici, nonostante i posti vacanti, una lesione del diritto all'assorbimento negli uffici di destinazione nonché una illegittima disparità di trattamento con i dipendenti stabilizzati, non soggetti a mobilità alcuna.

P.Q.M

- 1) sospende gli effetti degli atti impugnati;
- 2) assegna ai ricorrenti termine perentorio di giorni 10 per la notifica del ricorso e del presente decreto;
- 3) autorizza la notifica via fax;
- 4) dispone la comparizione delle parti per l'udienza del ~~30.11.2012~~ <sup>16/01/2013</sup>, ore 9,00;

Si comunichi alle parti.

Rossano, 9.11.2012

Il Giudice  
D.ssa Anna Caputo

Depositato in Cancelleria Oggi

9 NOV 2012  
9 NOV 2012

IL CANCELLIERE  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
(Rag. Giuseppe Urso)

